

ORDINANZA SINDACALE N. 10 / 2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ;
- i successivi il Decreto-Legge nn. 9/2020 e 11/2020 relativi alle ulteriori misure urgenti per il contenimento di detta epidemia;

RICHIAMATI

- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;
- il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

RICHIAMATE

le proprie precedenti ordinanze nn. 6/2020, 8/2020, 9/2020;

Tenuto conto della necessità di garantire il rispetto da ultimo del DPCM 11 marzo 2020 citato, in base al quale per il contenimento dell'epidemia è necessario "rimanere a casa", limitando le uscite alle necessità primarie quali: esigenze lavorative, situazioni di necessità (fare la spesa, assistenza familiare), ragioni di salute, rispettando rigorosamente la distanza di un metro e mezzo l'uno dall'altro e **rimanendo fuori il minor tempo possibile**;

Preso atto che il DPCM 11 marzo 2020 consente l'apertura di farmacie e supermercati, oltre ad altri esercizi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, fermo restando l'obbligo per i gestori di evitare gli assembramenti attraverso ingressi contingentati;

Rilevato che l'accesso contingentato costringe i cittadini a lunghe file per l'accesso a detti esercizi, non facilmente prevedibili e di fatto costringendoli ad una permanenza fuori dall'abitazione, più prolungata rispetto alle normali situazioni regolate in tempi precedenti all'epidemia;

Rilevato che nel territorio comunale con precedenti provvedimenti sindacali sono state disciplinate le aree di sosta prevedendone per alcune zone il pagamento (cd.strisce blu) e per altre la sosta a tempo (cd. disco orario);

Considerato necessario ed opportuno, al fine agevolare il rientro nella propria abitazione ai cittadini che utilizzano l'automobile per le uscite necessarie e consentite, sospendere temporaneamente la regolazione della sosta a pagamento e a tempo;

Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992 e loro successive modifiche.

Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 50 comma 5.

ORDINA

1. La sospensione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento (c.d.strisce blu) su tutto il territorio comunale dove, pertanto, è consentita la sosta gratuita;
2. La sospensione della regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico e scarico merci) dove, pertanto è consentita la sosta senza limitazione temporale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa alla Polizia Locale per quanto di competenza.

Il presente provvedimento decorre dalla data della presente ordinanza e fino al 3.4.2020.

Lì, 16/03/2020

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005